

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

DEL DIRETTORE SANITARIO ASL FROSINONE

PREMESSO

che il Direttore Generale dell'ASL Frosinone ha provveduto, con deliberazione n.527 del 30/06/2022 ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni e integrazioni, alla nomina del Dott. Luca Casertano quale Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale Frosinone;

che con D.P.C.M- 19 luglio 1995, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, è stato regolamentato il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie;

che il Dott. Luca Casertano ha formalmente accettato la nomina a Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone ed ha prodotto la certificazione attestante il possesso dei requisiti, nonché formale dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di incompatibilità ed inconfiribilità con la nomina del Direttore Sanitario previste dal D.Lgs. 502/1992 e ss. mm. ii. e D. Lgs. n. 39/2013.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

il Dott. Angelo Aliquò, nato a Palermo il 16/01/1968 (C.F. LQANGL68A16G273V), domiciliato per la carica in Via A. Fabi snc, 03100 Frosinone, il quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda ASL di Frosinone (P.I. 01886690609) nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda stessa;

E

il Dott. Luca Casertano nato a Napoli il 07/09/1970 (C.F.CSRLCU70P07F839W) residente a Roma, Via Rionero, 7



Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Conferimento dell'incarico e durata)

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Frosinone ha conferito con deliberazione n.527 del 30/06/2022 l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda stessa Dott. Luca Casertano nato a Napoli il 07/09/1970 (C.F.CSRLCU70P07F839W) residente a Roma, Via Rionero, 7.

L'incarico è stato conferito ai sensi dell'art. 3, comma 1 – quinquies, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 , n. 502 e ss.mm.e ii. e dell'art. 15, comma 2, della Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss.mm.e ii. a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte del Direttore Generale.

Salvo quanto previsto dagli articoli 3, comma 5, e art. 5 del presente contratto, il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è costituito con contratto a termine di durata di anni tre, rinnovabile, a decorrere dalla data del 01/08/2022 ai sensi degli articoli 2, del D.P.C.M. 502/95 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 15 della L. R. 18/94 e ss.mm. e ii..

Art. 2

(Oggetto)

Il Dott. Luca Casertano nella sua qualità di Direttore Sanitario, si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda predetta, le funzioni attribuite dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e dalla Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla successiva normativa nazionale e regionale.



Art. 3

(Obbligo di fedeltà ed esclusività)

Il Dott. Luca Casertano nella sua qualità di Direttore Sanitario, risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dal medesimo ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti condotti dalle stesse nonché dell'utilizzazione delle risorse di personale, finanziarie e strumentali in dotazione. Si impegna, altresì, a svolgere le funzioni, e ad adottare gli atti ad esso attribuiti dal Direttore Generale, esercitando i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute e nei limiti degli importi determinati dallo stesso.

E' preclusa in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo e comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cure a scapito dell'attività di Direttore Sanitario. In particolare, è fatto divieto di assumere o mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali.

Il Direttore Sanitario, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90 e ss.mm. e ii. nonché del D.Lgs. 196/03, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e per la Regione Lazio ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

E' fatto, inoltre, divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'Azienda cui è preposto.

Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.



Art. 4
(Compenso)

Al Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è attribuito un trattamento economico omnicomprensivo, a carico del bilancio dell'Azienda stessa, fissato dalla Regione Lazio, al lordo degli oneri e ritenute di legge, nella misura pari all' 80% del trattamento attribuito al Direttore Generale e determinato in euro 147.190,22 annui.

Il compenso di cui al precedente comma è omnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o dimora al luogo di svolgimento delle funzioni ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.

Spetta altresì al Direttore Sanitario, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i Dirigenti Generali dello Stato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DPCM n. 502/95, il trattamento economico del Direttore Sanitario può essere integrato di una ulteriore quota fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale e misurato mediante appositi indicatori. La corresponsione del predetto incremento, è subordinata alla verifica da parte del Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis del DPCM citato, il trattamento del Direttore Sanitario, conformemente ad apposita direttiva regionale, è integrabile fino ad un importo massimo di euro 3.615,20, in relazione alla frequenza di corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione Lazio ed alle quali il medesimo debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.

Art. 5
(Risoluzione del contratto – recesso anticipato)

Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, dichiara la decadenza del Direttore Sanitario nei casi di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di natura penale



previste dal Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, in caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi. Il Direttore Generale ai sensi dell'art. 15 comma 7 della L.R. 18/94, sempre con provvedimento motivato e previa contestazione di addebiti, può sospendere, per la durata massima di sei mesi il Direttore Sanitario nei seguenti casi:

1. grave violazione di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle delegategli;
2. gravi violazioni delle direttive impartite;
3. comportamenti che abbiano determinato risultati negativi nei servizi alla cui direzione è preposto;
4. per altri gravi motivi.

Ai sensi del comma 8 del citato art. 15, L.R. 18/94, nei casi di particolare gravità ovvero qualora le inadempienze che abbiano determinato la sospensione siano reiterate, il Direttore Generale può disporre la decadenza del Direttore Sanitario, sempre con le predette modalità.

Nulla è dovuto al Direttore Sanitario, a titolo di indennità di recesso, in caso di cessazione dall'incarico conseguente a dimissioni, alla sostituzione del Direttore Generale nonché a decadenza, mancata conferma, revoca e risoluzione del contratto

In caso di recesso anticipato da parte del Direttore Sanitario, è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno sessanta giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato preavviso, il Direttore Sanitario è tenuto al pagamento di una penale – pari al compenso spettante per il periodo di preavviso, salvo diverso accordo tra le parti in caso di risoluzione consensuale.

Art. 6

(Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal decreto legislativo 502/1992 e ss.mm. e ii. dalla L.R. n. 18/94 e ss.mm. e ii. e dal presente contratto, si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 7

(Norme finali)

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, previa apposizione delle marche da bollo, i cui costi, ivi comprensivi quelli della registrazione, graveranno su chi ne farà espresso utilizzo



Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del Codice Civile il Dott. Luca Casertano dichiara di approvare le clausole di cui agli artt. 3 – 5 del presente contratto.

Frosinone li 1/8/22

Dott. Luca Casertano



Il Direttore Generale
ASL Frosinone
Dott. Angelo Alicò

